

TORNATA DEL 24 APRILE 1869

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sorteggio degli Uffici — Congedo — Giuramento del Senatore Cornero — Sequito della discussione del progetto di legge pel Codice forestale — Nuova redazione dell'art. 2. proposta dalla Commissione — Aggiunta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio non accettata dalla Commissione — Approvazione del nuovo art. 2. proposto dalla Commissione — Approvazione dell'art. 4. — Varianti proposte dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio sull'art. 5, accettate dalla Commissione — Variante della Commissione approvata — Approvazione degli articoli 5 e 6 colle varianti proposte — Obbiezioni del Senatore Amari prof. all'art. 7, cui rispondono il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, il Relatore e il Senatore Leopardi — Variante proposta dalla Commissione — Osservazioni ed emendamento del Senatore De Foresta all'art. 7, combattuto dal Senatore Vigliani — Replica del Senatore De Foresta e contro replica del Senatore Vigliani — Nuove osservazioni del Senatore De Foresta, a cui rispondono il Senatore Mameli, il Relatore, e il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Reiezione dell'aggiunta proposta dal Senatore De Foresta, e approvazione dell'art. 7 — Presentazione di due progetti di legge — Approvazione degli art. 8, 9, 10 — Emendamento all'articolo 11 del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, combattuto dal Relatore — Avvertenze del Senatore De Vincenzi cui risponde il Senatore Farina — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia in appoggio dell'emendamento, a cui risponde il Senatore Farina — Replica del Relatore — Nuove considerazioni del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio in appoggio al suo emendamento — Osservazione del Senatore Caccia e risposta del Relatore — Aggiunta del Senatore Lauzi al secondo comma dell'articolo, combattuta dal Relatore — Ritiro dell'aggiunta Lauzi — Reiezione dell'emendamento del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio all'art. 11 — Approvazione degli art. 11 e 12 — Proposta di rinvio dell'art. 13 del Senatore Farina accettata dalla Commissione — Varianti del Senatore Ginori e del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio — Dichiarazione del Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Presidente. Si procede all'estrazione degli Uffici.
(Estrae dall'urna i nomi dei Senatori nell'ordine seguente)

UFFICIO I.

Finocchietti
Sappa
Cucchiari
Porro
Lauri
Ruschi
Cossilla
Araldi Erizzo
Meuron
De Foresta
Lauzi
Duchoqué
Roncalli Francesco
Vigliani

Mannelli
Manzoni Tommaso
Malvezzi
Balbi Piovera
Barracco
Castiglia
Irelli
Arconati
Borromeo
Roncalli Vincenzo
D'Angennes
Villamarina
Rossi
Elena
Fiorelli
Piazzoni
Pirouti
Antonacci
Scarabelli
Mayr

Linati
S. Martino
S. A. R. il Principe Eugenio
Regis
Fontanelli
Guicciardi
Cambray Digny
Dallavalle
Stara
Pallavicino Mossi
Nappi
Deferrari Raffaele
Pernati
Lovera
De Monte
Catalano Gonzaga
Fondi De Sangro
Manzoni Alessandro
Oldofredi
De Luca
Tominasi
Pasolini

UFFICIO II.

Tanari
Sanseverino
Des Ambrois
Cittadella Andrea
Serra Orso
Griffoli
Belgioioso
Caccia
Cibrario
Revedin
Marzucchi
Poggi
Carradori
Cittadella Giovanni
Amari conte
Mameli
De Gasparis
Mazzara
Coppola
Pallavicini Trivulzio
Guevara di Bovino
Imbriani
Lanzilli
Gualterio
Sella
Cialdini
Sagredo
Castelli Edoardo
Durando Giacomo
Campello
Guardabassi
Sclopis
Torelli

De Sauget
Canestri
Fenzi
Morozzo Della Rocca
Salvatico
Lo Schiavo
Michiel
Provana
Pallavicini Ignazio
Gagliardi
De Castilia
Acquaviva
Di Sortino
Lissoni
Di Pettinengo
Marsili
Vesme
Cadorna
Strongoli
Saluzzo
Correale
Serra Francesco Maria
Cataldi

UFFICIO III.

Astengo
Satriano
Balbi Senarega
Durando Giovanni
Sanvitale
Pavese
Lambruschini
Martinengo
Colacchioni
Spinola
Leopardi
Miniscalchi Erizzo
Amari professoro
Mamiani
Arrivabene
Farina
Strozzi
Bona
De Gregorio
Gravina
Ghiglini
Gallotti
Mirabelli
Tecchio
Giovanelli
Ambrosetti
Paternò
S. Elia
D'Adda
Sagarriga
Torrearsa

Chigi
Miraglia
Torre
Torremuzza
Biscaretti
Cipriani
Robecchi
Ricci
Pepoli Giovacchino
Camerata Scovazzo
Nazzari
Del Giudice
Genoino
Audiffredi
Di Negro
Buffalini
Bella
Monti
Melodia
Oneto
Caveri
Bevilacqua
D'Affitto
Corsi
Cappono

UFFICIO IV.

Brioschi
Varano
Burci
Beretta
Musio
Costantini
Della Gherardesca
Besana
Tonello
Gamba
Vannucci
Centofanti
Cavalli
Taverna
Antonini
Arese
Sauli Francesco
Tholosano
Di Giacomo
Pizzardi
Colonna Andrea
Ferretti
Cantelli
De Ferrari Domenico
Giordano
Castagnetto
Dragonetti
Bolmida
Benintendi

De Falco
Ceppi
Venini
Savi
Vercillo
Imperiali
Conelli
Doria
Notta
Galvagno
Bellavitis
Vacca
Menubrea
Saracco
Colonna Giovacchino
Pallavicini Fabio
Della Bruca
Gozzadini
Bartolommei
Devincenzi
De Gori
Arezzo
Ricotti
Serra Domenico
Siotto Pintor
Angioletti
Quaranta

UFFICIO V.

• Pepsli Carlo
Conforti
Giovanola
Serra Francesco
Montezemolo
Monaco-Lavallette
Capriolo
Ginori
Pallieri
Panizzi
Moscuzza
Mischi
Borghesi
Della Verdura
Chiesi
Mentanari
Giorgini
Giustinian
Simonetti
Persano
Sismonda
Busca
Di Giovanni
Spada
Buoncompagni
Castelli Michelangelo
Scacchi

Cantù
 Chiavarina
 S. Cataldo
 Salmour
 Bonelli
 Vegezzi
 Colla
 Camozzi
 Melegari
 Plezza
 Cacace
 Pasini
 Laconi
 Capponi
 Gallone di Nociglia
 Marliani
 Calabiana
 Dabormida
 S. A. R. il Principe Umberto
 Pandolfina
 Massa Saluzzo
 Pastore
 Sauli Ludovico
 S. A. R. il Principe Amedeo
 Zanellini
 Sylos Labini
 Scialoja
 Di S. Giuliano

Presidente. Aspetteremo un momento per dar tempo al signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di venire ed alla Commissione di finire il lavoro di riordinamento dell'articolo stante rinviato.

(La seduta è sospesa).

La seduta si riapre a ore 3 1/4.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Il Senatore Sagredo chiede un mese di congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Essendo nelle sale del Senato il Senatore Cornero, prego i signori Senatori De Gori e Orso Serra a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Cornero presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al signor Senatore Cornero del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
 PEL CODICE FORESTALE.

Presidente. Ieri si sospese la discussione sull'articolo 2 del progetto della Commissione, perchè fosse dalla Commissione stessa coordinato alle osservazioni che vennero fatte da alcuni Senatori.

La Commissione quindi avrebbe proposto la seguente redazione:

« I terreni, la specie e situazione dei quali è tale che il loro disboscamento o dissodamento per scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane e valanghe possa disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante, sono sottoposti a vincolo forestale. »

« Sono altresì sottoposti ad esso quei terreni che comunque dissodati possono cagionare i danni predetti per lo che occorra rinsaldarli e rimboscarli. »

È aperta la discussione su questo nuovo articolo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non veggio alcuna differenza, salvo la trasposizione di qualche parola, tra la dizione dell'articolo com'era e come è ora modificato dalla Commissione. La questione che fu mossa ieri fu precisamente sopra il mantenere od il cancellare le parole *scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane o valanghe.*

Il Senato ricorderà che io aveva pregato la Commissione di accettare l'aggiunta di queste parole. Questa circostanza mosse l'onorevole Giovanola a domandare la soppressione di tutte le cagioni indicate che avessero potuto produrre quelle condizioni le quali richiedevano il vincolo dei terreni. Se dunque la Commissione riproduce di nuovo l'articolo così come era concepito, io ripropongo l'aggiunta che proposi ieri: *o per qualunque altra ragione.*

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Mi duole dover ripetere quello che ebbi l'onore di dire ieri intorno all'aggiunta desiderata dall'onorevole Ministro. La Commissione non ha mutato avviso dal giorno in cui imprese a compilare questo articolo; essa intese a compilarlo nel modo più esatto affinché l'articolo stesso contenesse, com'ebbi l'onore di dire ieri, virtualmente quei criterii sopra i quali unicamente le Commissioni incaricate dovranno stabilire il vincolo. Gli è per questo che ha creduto mantenere le indicazioni precise di quei fatti, sui quali le Commissioni unicamente possono imporre il vincolo e rifiutare quell'aggiunta ampliativa, la quale, a nostro avviso, darebbe facoltà troppo ampie alle Commissioni locali.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che la votazione di ieri abbia già risolto la questione.

Il senso della votazione del Senato fu questo: che bisognava escludere la indicazione di quelle parole, *scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, o valanghe.*

Ora, la Commissione le ha ritenute tutte; quindi non ha fatto altro che riprodurre sotto altra forma lo stesso

articolo su cui fu fatta la discussione ieri. Io non veggio la differenza che passa tra questa nuova compilazione e la precedente. Nella votazione di ieri sulla proposta dell'onorevole Senatore Giovanola fu risoluto, che la compilazione di questo secondo articolo avesse dovuto escludere le ragioni che s'indicavano come capaci di produrre il disordinamento del corso delle acque, l'alterazione della consistenza e il deterioramento delle condizioni del territorio adiacente o sottoposto. Per conseguenza mi pare che sia un ritornare sopra una deliberazione già presa.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo, che rileggo. (*Vedi sopra*)

Chi approva l'articolo così redatto, sorga.

(Approvato).

L'articolo 3 è già stato votato; passiamo al 4.

« I terreni soggetti ad essere rinsaldati, a termini degli articoli precedenti, qualora vengano dal proprietario ridotti a bosco, saranno esenti dalla imposta prediale per anni venti, a partire dal secondo dopo la seminazione o la piantagione. Qualora non vengano dal proprietario rinsaldati o rimboscati, lo Stato ed i Comuni possono, a tale unico effetto, appropriarseli, previo il pagamento della debita indennità. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 5. In ogni provincia, al seguito di proposta dell'Amministrazione forestale una Commissione composta di un Presidente nominato dal Prefetto, dall'Ingegnere principale del Genio Civile provinciale, dallo Ispettore forestale del Circondario, e da due membri, uno eletto dal Consiglio Provinciale e l'altro dal Comitato Agrario del capoluogo, procederà in contraddittorio degli interessati, alla determinazione dei terreni che dovranno rimaner vincolati a termini della presente legge, descrivendoli in apposito censimento. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io pregherei la Commissione di accettare una piccola modificazione in quest'articolo.

Invece di dire al seguito di proposta dell'Amministrazione forestale, vorrei si dicesse: dietro proposta dell'agente forestale.

Comprendono bene che altra cosa è l'Amministrazione forestale, altra è l'agente forestale.

Presidente. La Commissione accetta questa modificazione?

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione accetta.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Farei un'altra osservazione ed è questa: là dove dice: una Commissione composta di un Presidente nominato dal Prefetto, e poi dice dall'ingegnere ecc. mi pare si confonda un poco troppo il concetto; bisognerebbe dire dell'ingegnere, dell'ispettore forestale, e di due membri.

Presidente. La Commissione accetta questa variante?

Senatore De Gori, Relatore. Accetto a nome della Commissione.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni rileggo l'articolo come è stato modificato:

« Art. 5. In ogni provincia, dietro proposta dell'agente forestale una Commissione composta di un Presidente nominato dal Prefetto, dell'Ingegnere principale del Genio Civile provinciale, dello Ispettore forestale del Circondario, e di due membri, uno eletto dal Consiglio provinciale e l'altro dal Comitato Agrario del capo luogo, procederà in contraddittorio degli interessati, alla determinazione dei terreni che dovranno rimaner vincolati a termini della presente legge, descrivendoli in apposito censimento. »

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Siccome l'articolo 6 incomincia richiamando l'elenco dei terreni, così si presuppone essere stato enunciato nell'articolo precedente per cui la Commissione proporrebbe che si sostituisse alle parole *determinazione dei terreni* le seguenti; *compilazione dell'elenco dei terreni, che dovranno rimanere ecc.*

Per tal modo si collegheranno questi due articoli.

Presidente. Chi ammette questo articolo anche coll'ultima modificazione accennata dal relatore, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 6. L'elenco di che all'articolo 4 dei terreni che in ciaschedun comune dovranno sottoporsi a vincolo, rimarrà pubblicato per quindici giorni nel luogo degli affissi comunali, e quindi inteso il Consiglio comunale, sarà dal sindaco inviata alla Prefettura unitamente alle rimostranze che fossero state fatte per indebita inclusione, o per avvertita omissione. »

Senatore De Gori, Relatore. Sarebbe necessario di correggere la citazione del numero perchè invece dell'articolo 4 si dovrebbe citare l'articolo 5. Ma siccome è superfluo il richiamo dell'articolo precedente, la Commissione proporrebbe di sopprimere la citazione del numero, dicendo semplicemente *l'elenco dei terreni*.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io proporrei alla Commissione di sostituire alla parola *pubblicato*, la parola *esposto*, perchè parmi sia più propria.

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Dunque le variazioni da farsi a quest'articolo sarebbero le seguenti: cancellare le parole *di che all'articolo 4*, e sostituire alla parola *pubblicato* la parola *esposto*.

Senatore Sanseverino. Bisognerebbe correggere

anche un errore di stampa e dire « inviato » a vece di « inviata ».

Presidente. Ammessa anche quest'ultima correzione, l'articolo rimarrebbe così concepito;

« Art. 6. L'elenco dei terreni che in ciaschedun comune dovranno sottoporsi a vincolo, rimarrà esposto per quindici giorni nel luogo degli affissi Comunali e quindi, inteso il Consiglio comunale, sarà dal Sindaco inviato alla Prefettura unitamente alle rimostranze che fossero state fatte per indebita inclusione, o per avvertita omissione. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato)

« Art. 7. Il Prefetto, inteso il Consiglio di Prefettura e ordinali, ove occorran, complementi d'inchiesta, approverà con apposito Decreto l'elenco delle terre sottoposte a vincolo. »

« Contro siffatto Decreto gli interessati possono ricorrere al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale inteso il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato, statuirà definitivamente. »

« Il termine a produrre il reclamo è fissato a mesi due dalla data della comunicazione del Decreto del Prefetto. »

Senatore Amari, Professore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Professore. Mi pare che, come è redatto quest'articolo, il Prefetto non abbia altro partito da prendere che approvare:

Esso è così concepito:

« Il Prefetto, inteso il Consiglio di Prefettura e ordinali, ove occorran, complementi d'inchiesta, approverà con apposito Decreto l'elenco delle terre sottoposte a vincolo. »

E se il Prefetto non crede di doverlo approvare? Si dovrebbe estendere dalla legge l'autorità del Prefetto anche a poter disapprovare.

Pare a me che quando ad un funzionario si dà il dovere di approvare, si deve daro pure il diritto di disapprovare, perchè il Consiglio di Stato, dopo il ricorso al Ministero di Agricoltura e Commercio, non ha altro ufficio che quello di riesaminare la decisione che si credesse lesiva agli interessati.

Io credo che si dovrebbe sempre dare al Prefetto il diritto di respingere o modificare, o si deve levare assolutamente di mezzo il Prefetto.

Non so quale economia si voglia introdurre nella legge; ma credo che non debba restare così.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Non pare che il Prefetto sia chiamato a stabilire l'elenco dei terreni che debbono essere vincolati.

All'art. 5. vi è una Commissione composta di un Presidente nominato dal Prefetto, dell'ingegnere principale del Genio civile, ecc. ecc., la quale è incarica-

tata di determinare i terreni che devono essere sottoposti a vincolo. Ora, il Prefetto in quel caso approva il giudicato della Commissione. Il Prefetto non può fare altro che omologare quello che è stato deliberato dalla Commissione.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Mi pare che ad un funzionario non si deve dire *approve* ad occhi chiusi; si può dire *trasmelte*. Ma quando si dice *approve* e quando si dà il diritto, come lo dice l'articolo, di chiedere un complemento d'inchiesta, vuol dire che quel funzionario deve entrare in discussione. Ma qui pare che il prefetto deve sempre approvare e non poter far mai altro che approvare, e questo è un inconveniente che presenta l'articolo della legge. Mi pare che il Ministro non abbia risposto a questa mia osservazione.

Senatore De Gori, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, Relatore. Prima di tutto vorrei tranquillare completamente l'onorevole mio amico Senatore Amari sul dubbio che gli sorge nella mente, in quanto che chi ha la facoltà di approvare, ha implicitamente la facoltà di non approvare, in conseguenza la legge non impone al Prefetto di approvare, perchè quando fosse così imperativa, l'azione del Prefetto si residuerebbe ad una semplice formalità. Alla facoltà di approvare è implicita la facoltà di non approvare.

Ma l'osservazione dell'onorevole Amari e la risposta dell'onorevole Ministro mi danno campo ad esporre più precisamente al Senato la grande cautela che la Commissione intese d'introdurre nella legge, prima che questo vincolo possa essere imposto alla proprietà di chicchessia.

Abbia il Senato la compiacenza di vedere la graduazione progressiva che esiste fra le disposizioni di questo articolo.

Prima di tutto vi è un funzionario pubblico competente quale è l'agente forestale, il quale designa e propone quei terreni che sono, a suo avviso, e per le sue cognizioni teoriche e per la sua esperienza, meritevoli di essere sottoposti al vincolo; quindi vi è una Commissione locale, la quale non designa, non stabilisce il vincolo, ma fa un primo giudizio sulla proposta dell'agente forestale; poscia succede il Prefetto che ha l'autorità d'approvare o di non approvare, ovvero di approvare più o meno il primo criterio dell'agente forestale e la successiva determinazione della Commissione locale; finalmente contro questa decisione del Prefetto approvatrice o disapprovatrice, o modificatrice della proposta della Commissione vi è il ricorso per tutti quanti gli interessati, sia per quelli che si credono gravati dal vincolo, sia per coloro i quali si credono danneggiati dal non essere stato imposto il vincolo: e su questa successiva e progressiva graduazione di attributi che è fra chi propone e chi deve

o no approvare, riposa in gran parte quella garanzia della proprietà privata che è stata nell'idea e nel concetto della Commissione.

Senatore Amari Prof. Domando la parola.

Presidente. Faccio osservare al Senatore Amari che è già la terza volta che domanda la parola sulla medesima questione, quindi interrogherò il Senato se intende accordargli ancora la facoltà di parlare.

Voci. Parli, parli.

Senatore Amari Prof. Io farò osservare all'onorevole mio amico, Senatore De Gori, che egli ha accennato benissimo quale deve essere il procedimento che si deve seguire in questo caso, ma vero è che questo procedimento vuole essere accennato nella legge, perchè essa non stabilisce quanto abbiasi a praticare allorchando il Prefetto disapprova, e non dica se la disposizione del Prefetto basti a definire l'affare.

Nella legge si dice:

Contro siffatto decreto gli interessati possono ricorrere al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, inteso il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato, statuirà definitivamente.

Secondo questo articolo la legge dunque darebbe agli interessati il diritto di ricorrere contro la decisione della Commissione; ma nel caso in cui il Prefetto non omologhi la decisione, chi pronunzierà il primo giudizio?

Lo pronunzierà il Prefetto, oppure si dovrà in questo caso rimandare al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio? Io credo che nell'articolo, come ha detto benissimo l'onorevole Senatore De Gori, ci sia l'elemento della procedura che si debba seguire; ma trattandosi di interessi tanto gravi, trattandosi di un semenzaio di liti che si spargerebbe a pieno mani, bisogna determinare chiaramente la cosa in modo da non lasciar luogo ad interpretazioni dubbie, almeno per gli intelletti corti quanto il mio, i quali non intenderebbero quest'articolo come il Relatore della Commissione.

Presidente. La parola è al Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. Io vorrei terminare questa questione se fosse possibile: il Prefetto non può non approvare, ma può modificarlo; perciò ci è nell'articolo che deve fare un complemento d'inchiesta, ed è naturale che alla fine deve approvare: avrà tolto p.e. un terreno che forse gli è risultato che non deve essere sottoposto a vincolo, e ne avrà posto qualche altro che la Commissione non aveva posto; insomma il Prefetto deve compiere l'elenco quindi deve approvarlo assolutamente, e contro la sua approvazione c'è il ricorso.

Non so se mi sono spiegato abbastanza; ma ripeto che l'ufficio del Prefetto è di verificare in ultima analisi e definitivamente quest'elenco e di approvarlo. Certamente non lo approverà se ci sono dei terreni i quali gli sembrano arbitrariamente compresi nell'elenco, e allora, li toglierà ma in definitiva approverà l'elenco medesimo.

Quindi non mi pare che ci sia nessuna difficoltà a votare l'articolo qual è.

Presidente. Il Senatore Amari fa una proposta formale?

Senatore Amari Prof. Io non fo una proposta formale. Se si deve riformare l'articolo, desidero che se ne incarichi la Commissione, la quale ha profondamente studiata la legge. Se poi essa crede essersi espressa abbastanza chiaramente, non insisto.

Presidente. La Commissione mantiene l'articolo come è?

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione crede che l'articolo sia chiaro sufficientemente, e forse più che sufficientemente. Ciò non ostante, desiderosa di appagare il concetto espresso dall'onorevole Amari, proporrebbe che al verbo *approverà* fosse sostituito l'altro *statuirà con apposito decreto sull'elenco delle terre sottoposte a vincolo ecc.*

Presidente. Dunque invece della parola *approverà* si dirà *statuirà*.

Allora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho domandato la parola per fare un'osservazione, a mio parere, molto grave, intorno a questo articolo, nella quale io spero di avere consenzienti almeno alcuni dei membri della Commissione, e segnatamente l'onorevole mio amico, il Senatore Vigliani.

Voi sapete, o Signori, che è scritto nella legge del Contenzioso Amministrativo 20 marzo 1865, un principio che al giorno d'oggi può dirsi il nostro diritto pubblico, che cioè ogniqualvolta si fa questione di un diritto civile o politico, la controversia è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Ora, se si approvasse l'articolo nei termini nei quali è proposto dal Ministero e dalla Commissione, è evidente che questo principio sarebbe violato.

Suppongasi difatti che sorga questione tra l'Amministrazione forestale, o più meglio tra la Commissione di cui all'articolo 5. ed un privato, se un terreno preteso boschivo debba o no essere sottoposto a vincolo forestale; per esempio, se si pretendesse di sottoporre al vincolo forestale un terreno in cui stianvi piante di alto fusto o ce-tue beni, ma che costituiscano dei parchi per diporto o formino un giardino così detto all'inglese, oppure dei filari lungo canali di irrigazione e che l'amministrazione sostenga ciò non ostante che si tratti di boschi, e voglia non ostante l'opposizione del proprietario, sottoporre questo terreno al vincolo boschivo, si farà o no questione di un diritto civile? Evidentemente sì. Dunque non poteva attribuire la risoluzione di questa controversia all'autorità amministrativa, senza violare l'accennato principio d'ordine pubblico.

La cosa è per me di una evidenza palmare. Come mai si potrebbe ammettere che sia in balla dell'am-

amministrazione di stabilire un vincolo sulle proprietà private, di menomarne il valore, di privare il proprietario del diritto di usarne e goderne come meglio stima, senza che l'autorità giudiziaria possa dire verbo a tutela dei diritti del proprietario medesimo?

E notate, o Signori, l'amministrazione il più delle volte sarebbe giudice e parte, imperocchè le questioni si agiteranno tra i privati da una parte e l'amministrazione boschile dall'altra, e questa da chi dipende? Dal Ministro stesso che giudicherebbe in ultimo grado sui richiami del proprietario contro il decreto del Prefetto.

Notate inoltre che non si è definito cosa si debba intendere per bosco, cioè cosa costituirà quella speciale proprietà sulla quale la legge per causa di utilità pubblica permette che si stabilisca un vincolo che limita il diritto del proprietario. Voi vi ricordate che ne fu fatta ieri la proposta e che il Senato non l'ha accolta, perchè si è creduto difficile di dare una tale definizione; ma poichè la definizione non è stata data, io dico che ne risulterà un grande arbitrio nella determinazione dei terreni che verranno sottoposti a questo vincolo; e questa sarà una ragione di più, perchè non si abbandoni interamente al giudizio dell'Amministrazione, e che si lasi sempre al proprietario il diritto di ricorrere, all'uopo, all'Autorità giudiziaria.

Io non sono contrario a che si dia il giudizio di questa controversia anche all'Amministrazione, cioè che contro il decreto del Prefetto possa ricorrersi in via amministrativa al suo superiore diretto, cioè al Ministro, e credo che nel più delle volte le parti si appiglieranno piuttosto al ricorso in via amministrativa e gerarchica, e a quello di un giudizio contenzioso davanti all'Autorità giudiziaria.

Io non cercherei nemmeno se sia conveniente di dire che il ricorso contro il Prefetto verrà giudicato dal Ministro in modo definitivo: benchè mi sembri che con ciò si pregiudica la facoltà di ricorrere ancora al Re il quale pronuncia sentito il Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 9 N. 4 della Legge sulle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Lascio al sig. Ministro ed alla Commissione di vedere se ciò sia conveniente.

Per me avrei preferito, che non si escludesse mai quell'ultimo ricorso al Re, previo l'avviso di un Corpo così elevato e così illuminato come il Consiglio di Stato; ma, ripeto, io lascio alla Commissione ed al sig. Ministro di ponderare questo riflesso, che non è indifferente come può sembrare a prima giunta; ma ciò che non posso ammettere si è che i privati siano esclusi dal diritto di ricorrere all'uopo e se lo stimano all'autorità giudiziaria.

Se essi ricorrono all'autorità amministrativa, cioè, se contro il Decreto del Prefetto ricorrono al Ministro, allora privati pure del diritto di portare la controversia ai Tribunali, ciò è conforme ai

principii stabiliti nella Legge sul contenzioso amministrativo: essi sapevano che scelta una via, perdavano l'altra; ma privarli delle garanzie dei Tribunali loro malgrado, ciò non è possibile.

Se noi, o Signori, approvassimo, in una questione così grave come questa, quella, cioè, di non dare altro ricorso che quello in via amministrativa, noi portremmo una profonda ferita a quel gran principio, cui io accennava, che è forse una delle conquiste pratiche più importanti del nostro regime rappresentativo. Oggi si farebbe eccezione a questo principio per i boschi, domani vi sarà per le acque, un altro giorno per la materia finanziaria, e quindi il principio che ogniqualvolta v'è questione di diritto, spetti all'autorità giudiziaria di pronunciare, diverrebbe un principio illusorio, una lettera morta.

Prego quindi il sig. Ministro e la Commissione di volere accettare la proposta che faccio, che sia deciso alle parti quando non credano di appigliarsi alla via amministrativa, di poter portare la causa davanti ai Tribunali per far risolvere la questione in un giudizio contenzioso.

Presidente. Prego il sig. Senatore De Foresta a formulare la sua proposta e mandarla al banco della Presidenza.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Vigliani. La menzione speciale del povero mio nome che è piaciuto di fare all'egregio mio amico Senatore De Foresta nel presentare al Senato un'osservazione certamente grave intorno all'articolo che ora stiamo discutendo, mi rende ardito ad assumere la parte del Relatore al quale molto volentieri cederei l'incarico di fare la risposta, persuaso come sono, che egli, colla usata sua eleganza, ve la farebbe in modo da riuscirvi molto più gradita. Ad ogni modo, consentirà il Senato che io adempia a questa parte di debito, per quella specie d'indirizzo personale che è stato dato alla questione dall'egregio proponente.

Delicata sicuramente è la questione sollevata dall'onorevole Senatore De Foresta, siccome lo sono tutte quelle le quali concernono l'ordine delle competenze e la tutela dei diritti di proprietà. Nella sostanza il dubbio proposto si può ridurre a questi termini: le indagini a cui dà luogo la materia compresa nell'articolo settimo, sono esse di natura giuridica, oppure di natura amministrativa, od economica?

La Commissione, non solamente in questo caso, ma in altri consimili, non ha mancato di esaminare precisamente a quale autorità dovessero queste investigazioni, questi provvedimenti essere deferiti; e nel caso speciale di cui ora ci occupiamo, non esitò la Commissione a persuadersi, che il provvedimento col quale si dichiara compreso fra i terreni sottoposti a vincolo un bosco, non è di natura giuridica, ma veramente è di natura amministrativa ed economica.

Ed in vero, si tratta egli di provvedere sopra un di-

ritte di proprietà? di riconoscere a chi il bosco appartiene? entro quali limiti il bosco appartenga? con quali modalità appartenga?

No, certamente: si tratta benissimo di una modalità, ma non di una modalità di proprietà. Si tratta specialmente di riconoscere se un tale bosco si trovi in quelle condizioni per le quali l'articolo 2 della legge vi imprimerebbe il carattere di bosco sottoposto a vincolo forestale.

Per la natura delle loro attribuzioni, le autorità giudiziarie non sarebbero certamente chiamate a dare queste indicazioni, e non avrebbero perciò nemmeno il mezzo per pronunciare un congruo giudizio.

Voi avrete inteso quale sia il procedimento che si osserva in questa materia. La natura stessa dei procedimenti vi dimostra come si tratti di una indicazione veramente tecnica ed economica. Per questo motivo sono chiamate a fare i primi studi persone le quali hanno le speciali cognizioni per illuminare quell'autorità che è poi chiamata a provvedere.

L'elenco formato dalla Commissione, a termini dell'articolo 5, a chi potrebbe essere presentato? all'autorità giudiziaria? No certamente.

Eppure fin qui si spinge l'onorevole De Foresta, il quale pur lascerebbe libero il corso ai procedimenti amministrativi anzitutto. Ma l'onorevole De Foresta primieramente vorrebbe che quando la parte interessata, il proprietario del bosco non fosse pago dei provvedimenti amministrativi, potesse ricorrere in via giudiziaria; e qui precisamente debbo pregare il mio amico De Foresta a notare come il rivedere quei provvedimenti non potrebbe essere atto di tal natura da entrare nelle attribuzioni proprie del potere giudiziario.

Credo anzi che si vorrebbe a suscitare un conflitto fra le due Autorità per riconoscere un fatto, che sicuramente può essere molto meglio riconosciuto ed apprezzato dall'Autorità amministrativa che non dalla giudiziaria.

Nè è a temersi che questi procedimenti possano recare pregiudizio all'Autorità giudiziaria.

Nella discussione che ebbe luogo ieri precisamente sopra un'osservazione del medesimo De Foresta, si è già osservato, come questo vincolo forestale sia una conseguenza, inerente e propria ai siti.

Ora, quando questa situazione sia stata riconosciuta, stabilita, verificata dall'Autorità amministrativa, e tutto questo sia stato fatto con quella regolarità che stabilisce l'articolo 7 coll'intervento del Consiglio di Prefettura in primo grado, e quindi del Ministro d'Agricoltura e Commercio col concorso del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato in 2° grado, come mai vi sarà ancora luogo a temere, che ai diritti del proprietario non siano state accordate tutte le garanzie contro un qualunque errore possibile?

Ma discendendo ancora alla vera natura della materia della quale si tratta, noi dobbiamo fare osser-

vare, che veramente questa materia non sarebbe suscettiva di un giudizio nè di un provvedimento giudiziario.

La qual cosa è talmente vera che anche prima che il contenzioso giudiziario da noi venisse abolito, questi provvedimenti non passavano per il canale del contenzioso amministrativo, ossia non passavano per il Consiglio di prefettura sedente come tribunale, ma anche in quel sistema, che riconosceva una giurisdizione a cui quegli affari avrebbero potuto essere deferiti, tali provvedimenti erano tuttavia spediti in via amministrativa, ed emanavano non dal Consiglio di Prefettura come Tribunale, ma dall'Autorità amministrativa mediante quei mezzi che si reputavano convenienti. Io non dirò che questo argomento valga molto per dimostrare come questi provvedimenti siano sempre stati ritenuti di tale natura che nessuna ingerenza il potere giudiziario vi dovesse avere, ma è pur certo che non ve l'ha mai avuta.

Vorrei augurarmi che queste osservazioni giungessero a persuadere l'onorevole Senatore De Foresta ad abbandonare gli scrupoli che egli ha manifestato in questa materia, come a persuadere il Senato, a seguire il sistema adottato dalla Commissione.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. L'onorevole Senatore Vigliani non ha contestato il principio che debba sempre appartenere all'Autorità giudiziaria di giudicare ogni qual volta si faccia questione di un diritto civile o politico, e come il Senato debba andare ben guardingo a non portare la menoma ferita a questo principio; nè io mi aspettava altrimenti da un Magistrato che occupa un posto sì eminente nella gerarchia dell'autorità giudiziaria, ma egli ha creduto che la Commissione non potesse accettare la mia proposta per considerazioni che mi permetto di chiamare secondarie. Egli ha detto che difficilmente le autorità giudiziarie potrebbero apprezzare le ragioni per le quali sarà stato approvato l'elenco dei terreni boschivi da sottoporsi al vincolo forestale malgrado le opposizioni del proprietario, e che d'altronde non si tratta di privare il proprietario della sua proprietà, che non vi è quindi questione di proprietà.

Ma io in primo luogo potrei limitarmi a rispondere che quando non si può contestare che si tratta di un diritto, poco importa di cercare la natura di questo diritto, e tanto meno vale il dire che l'autorità giudiziaria non potrà agevolmente riconoscerlo.

Sia pur vero che l'autorità amministrativa più facilmente possa sciogliere le questioni che possono farsi, sia pur vero che non si tratti di altro che di determinare se sia o no nella convenienza locale di stabilire il vincolo forestale in quel terreno, o terreni sui quali possono cadere le questioni, sia pur vero che per risolvere quelle questioni convenga aver riguardo principalmente alla natura del luogo, al vedere se sia

il terreno più o meno in pendio, se possa recare dei danni giusta i principii della scienza idraulica; ma intanto se vi è questione, se il proprietario nega che il suo terreno si trovi nella condizione che pretende l'Amministrazione per togliergli la piena disponibilità del suo terreno, non si potrà mai in eterno negare che si tratta di statuire sovra un suo diritto, che è in questione, e quindi se noi non lasciamo la facoltà alle parti di portare la causa davanti ai tribunali, è evidente che il principio tutelare già tante volte ricordato sarebbe violato.

Si dice: ma non è questione di proprietà; la proprietà rimane sempre al proprietario, si tratta soltanto di modificarla, di limitare al proprietario il diritto assoluto d'usare e abusare della sua proprietà, d'amministrarla e di goderla. Io ammetto tutto questo. Ma che perciò? Nella legge sul contenzioso amministrativo non è detto che sia competente l'autorità giudiziaria, allora soltanto che si tratta dei diritti di proprietà.

Se questo fosse scritto nella legge, la risposta che mi viene data potrebbe calzare, ma la legge, e il principio che sostengo sono molto più larghi; qualunque sia la natura del diritto controverso, è sempre l'autorità giudiziaria che deve pronunziare.

Quindi mi duole assai di non poter aderire all'invito fattomi di non insistere nella mia proposta, nella quale dichiaro anzi che insisto più che mai.

Aggiungerò ancora un ultimo riflesso ed è che la Commissione e il Ministero hanno già essi reso omaggio al principio che invoco negli articoli 17 e 37, se non erro, nei quali è detto che nei casi ivi espressi è sempre salvo alle parti il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Nell'art. 17, se non erro, si è lasciato alle parti di far valere i loro diritti, si è rispettata la competenza dell'autorità giudiziaria; ebbene, si faccia ancora un passo e si lasci anche questa competenza all'autorità giudiziaria quando si tratta di decidere se un proprietario sia libero o no di fare del fatto suo quello che meglio stima, oppure se debba avere la sua proprietà sottoposta ad una servitù, come da taluni si chiama, oppure ad un vincolo.

Io quindi prego di nuovo la Commissione a volere anche nel dubbio lasciare piuttosto questa facoltà, questa competenza all'autorità giudiziaria; e ripeto, sia pur detto che dal Decreto del Prefetto si ricorrerà al Ministro, e si dica ancora che quando la parte ha scelto la via amministrativa, non possa più abbandonarla per portare la causa davanti all'autorità giudiziaria.

Persisto quindi nella mia proposta, che mi sono permesso d'inviare al Banco della Presidenza.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Molto mi duole di non poter seguire l'egregio mio amico De Foresta nella via per la quale si è messo, e molto più mi duole, dover dichiarare al Senato che le nuove osservazioni dal me-

desimo messe innanzi non mi paiono tali da scemare forza a quegli argomenti che ho creduto di presentare, e che mi spiace che a lui siano sembrati di natura secondaria, mentre per verità a mesembrarono e ancora sembrano di natura capitale e decisiva.

Egli ha molto insistito nell'invocare principii i quali sono sicuramente rispettabili e fuori di ogni contestazione. Egli opportunamente ha osservato che è stata sicuramente una delle migliori conquiste delle franchigie liberali, l'aver posto sotto la tutela del potere giudiziario tutti i diritti ed interessi dei cittadini. E sopra questo terreno mi troverei sicuramente in piena concordia con lui.

Ma quando scendiamo all'applicazione di questi principii, allora il divergere non deriva dal professare principii diversi, ma, mi duole il dirlo, deriva dall'intendere diversamente; e tanto più mi duole perchè mi tocca dare al Senato uno spettacolo che a me non pare troppo bello, di magistrati dissenzienti sopra argomenti di non lieve importanza, sopra principii, i quali, potrei dire, che sono di grande rilievo per la società. Ma tant'è, gli uomini sono così fatti che per loro natura tendono facilmente ad opinioni diverse; e questo avviene ai magistrati come ad uomini di tutte le altre classi.

Ma veniamo di nuovo alla questione, e vediamo se veramente vi sia ragione sufficiente per deferire all'autorità giudiziaria gli atti e i giudizi di cui parla l'articolo 7. Se si trattasse di una questione di proprietà, di una vera limitazione del diritto di proprietà io con la Commissione aderiremmo di buon grado alla proposta dell'onorevole De Foresta.

Ma esaminando bene la materia, noi siamo pienamente convinti che qui la proprietà non è menomamente toccata. Si tratta unicamente di regolare il modo di usare e di godere della proprietà per una ragione di pubblico interesse. Il vincolo forestale che nel Senato trovò vivi contraddittori, e singolarmente l'ottimo mio amico Chiesi, sicuramente non è stata una cosa che molto gradisse alla Commissione. Ma gravissime ragioni fecero comprendere alla Commissione, che bisognava necessariamente porre sotto una specie di pubblica tutela questa proprietà, concorrendo certe particolari circostanze. Ora, questa tutela che si è esercitata precisamente coll'imporre il vincolo forestale, non può essere demandata al potere giudiziario, senza, me lo permetta l'onorevole De Foresta, senza snaturare, senza alterare le sue funzioni e far entrare l'autorità giudiziaria in un campo, dove si troverebbe pellegrina, secondo il mio modo di vedere.

Infatti ognuno vede che la questione da esaminarsi e da risolversi dipende da criteri tecnici ed economici che non sono i criterii del magistrato. Abbiamo esaminato tutte le leggi sopra questa materia, per vedere se qualcuna ve ne fosse la quale spingesse in questa parte le garanzie al di là di ciò che questo progetto stabilisce, e non ne abbiamo trovato nessuna che

abbia adottate idee conformi a quello dell'onorevole Senatore De Foresta, e questo ci ha molto acquietati. È verissimo che nel progetto vi sono alcune disposizioni in cui si fa riserva precisamente del ricorso all'autorità giudiziaria. Ma, o Signori, questo si fece dove si trattava di diritti sopra la proprietà, nella parte in cui si tratta di diritti sopra le foreste, quando nasca la questione se ad un tale compete o non compete il diritto di uso, quando nasca una questione di diritto del mio e del tuo, quando nasca una questione di servitù; e la Commissione, seguendo in questo tutte le altre leggi forestali, ha riservato l'ultima parola all'autorità giudiziaria.

Così pure quando venga in questione il modo di dissolare un bosco tra diversi utenti, le maniere con le quali questa divisione si vuol fare, sono due, o per divisione parcellare del terreno, oppure per concessione d'indennità. Lo stabilire quale dei due modi meglio convenga, dalla legge è deferito all'autorità amministrativa. Ma se poi si tratta della misura, se poi nasca questione se la quantità di terreno assegnata sia veramente sufficiente, se la indennità proposta corrisponda al dritto dell'utente, allora il progetto riconosce che ciò deve entrare nella ispezione giudiziaria; ed in questi casi si è precisamente riservato all'autorità giudiziaria di dare l'ultimo provvedimento sopra le contestazioni delle parti.

Ma avvertite bene, o Signori, che nel caso in cui si tratti della divisione del bosco appartenente a diversi interessati, si disse espressamente che, per quanto riguardava il determinare il modo di divisione, se cioè questa debba farsi o per divisione parcellare o per indennità, sarà sempre ispezione dell'autorità amministrativa; perchè questa indagine è di carattere amministrativo e non giudiziario, non tocca propriamente l'esistenza, l'estensione o la importanza del diritto.

Noi vorremmo dunque che precisamente seguendo questi due esempi, l'onorevole De Foresta si persuadesse, che nel caso nostro non militando la stessa ragione, non deve usarsi altro procedimento.

Non ho speranza di avere con queste considerazioni convinto l'onorevole De Foresta, ma sarei contento se fossi giunto a persuadere il Senato.

Senatore De Foresta. Benchè abbia già parlato due volte, mi si permetta di aggiungere poche parole.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore De Foresta. Non posso fare a meno di pregare il Senato di permettermi di fare una semplice osservazione, poichè credo che se si lasciassero passare le osservazioni dell'onorevole Senatore Vigliani, si limiterebbero molto le competenze dell'autorità giudiziaria.

In sostanza l'onorevole mio contraddittore vorrebbe che si prescindesse, nel caso attuale, dall'autorità giudiziaria perchè la proprietà non è in questione, e dice: se noi abbiamo lasciato questa competenza negli arti-

coli 17 e 37, si è perchè là si tratta della proprietà. Ma se tale è stato il concetto della onorevole Commissione, mi scusi che glielo dica, essa è caduta in un grande errore, essa limita grandemente l'applicazione della garanzia che la legge sul contenzioso amministrativo ha voluto accordare, giacchè a termini di questa legge, l'autorità giudiziaria è chiamata a decidere ogni qualvolta si fa questione di un diritto, sia un diritto di proprietà, sia un diritto di usufrutto, sia un diritto di godimento, sia qualunque altro diritto.

Tuttavolta che la questione non deriva da una concessione che dipende unicamente dalla volontà dell'Amministrazione, ma da un diritto oppure che semplicemente si pretenda da un cittadino all'infuori del favore dell'autorità amministrativa, la sola autorità competente per giudicare è l'autorità giudiziaria.

Ed, oso dirlo, se massime dopo le spiegazioni che sono state date in nome della Commissione, il Senato approvasse l'articolo in questione, implicitamente egli direbbe che l'autorità giudiziaria non è competente che allorchè si tratta del diritto di proprietà, cosa che è contraria alla lettera ed allo spirito della tante volte invocata legge, ed è pure lamentevole.

Del resto, lo imponga un vincolo come quello di cui si tratta, non è forse una limitazione della proprietà? L'attributo della proprietà è di disporre della cosa propria come si vuole, come s'intende; quindi se imponete un vincolo su di una proprietà, e se dichiarate: « il proprietario non potrà più goderne in questo o in quell'altro modo » non avrete voi limitata la di lui proprietà? E il notare che tale questione sia risolta dall'autorità amministrativa, esclusa la giudiziaria, sarebbe, dico anche una volta, gettare a terra interamente il principio salutare che è stabilito nella legge abolitiva del Contenzioso-Amministrativo. Tanto varrebbe abrogare direttamente questa legge quanto il renderla illusoria con una disposizione come quella che è proposta in quest'articolo.

Persisto quindi nella mia proposta.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Sebbene le cose dette dall'egregio signor Senatore Vigliani, in risposta ai dubbi elevati circa la competenza dell'autorità amministrativa a provvedere definitivamente sull'oggetto in questione, siano sufficienti, stimo tuttavia debito mio lo aggiungere alcune brevi considerazioni, che possono dare qualche maggior lume sull'argomento.

Premetto come base fondamentale, che nello Stato bisogna distinguere due qualità, secondo che viene riguardato o come un ente morale capace di proprietà; di diritti e di obbligazioni, o come rappresentante della generalità, custode, difensore e promotore dell'ordine pubblico.

Sotto il primo rispetto è come qualunque altro ente giuridico soggetto alle leggi ed ai tribunali comuni,

sta in giudizio come attore e come convenuto, e costituisce chi lo rappresenti come qualunque altro litigante. Come custode e difensore dei generali interessi, e supremo amministratore esercita, per mezzo del potere esecutivo, tutti gli atti dell'autorità amministrativa.

La risoluzione pertanto della proposta questione sta nel vedere se l'atto sia veramente contenzioso, e come tale riservato alla definizione dei Tribunali, ovvero meramente amministrativo, che entra nella cerchia delle attribuzioni della Amministrazione.

Io non esito a pronunciarmi per questa; atteso che lo statuire se un bosco debba essere sottoposto al vincolo forestale è un atto che riguarda l'interesse generale ed eccezionale, col quale anziché mettersi in contestazione la proprietà del bosco stesso ed i dritti alla medesima inerenti, è presupposta e data per costante dall'Amministrazione, che impone il vincolo al semplice scopo di prevenire i danni che, altrimenti, comprometterebbero più gravi interessi d'ordine pubblico e generale.

L'Autorità amministrativa è sola competente a dare un provvedimento d'ordine amministrativo ed economico, quale è quello di cui si tratta, dichiarando così meglio che imponendo un vincolo, che nasce dalla natura stessa del luogo, affinché il proprietario, usando del bosco in un modo non conveniente alla condizione del medesimo, o, per dir meglio abusandone, non rechi danni gravissimi, ed irreparabili rovine.

Il signor Senatore De Foresta vorrebbe stabilire la competenza dei Tribunali ovunque vede un dritto ed un atto della Autorità Amministrativa, che possa inenominatamente offendere o compromettere la proprietà.

Se così fosse, i Tribunali invaderebbero sempre il campo della Autorità amministrativa, paralizzandone l'azione, e sarebbe così distrutto l'equilibrio dei poteri.

E per discendere sul terreno pratico, io addurrò alcuni casi per dimostrare che la natura dell'atto è la norma sicura per stabilire la competenza o amministrativa o giudiziaria.

Infatti, se sussistesse il supposto del signor Senatore De Foresta, l'Autorità amministrativa non potrebbe statuire né nella spropriazione forzata in causa di pubblica utilità, né sulle usurpazioni di suolo stradale, né sugli angoli respingenti, né sulle opere che turbano il corso dei fiumi, cose che più direttamente, che non un vincolo forestale, toccano ed offendono la privata proprietà.

Nondimeno è fuor di dubbio, che le nostre leggi deferiscono siffatte materie alla competenza della autorità amministrativa, avuto riguardo alla natura dell'atto, ed alle esigenze del generale interesse della Nazione.

E per vieppiù convincerlo che qui non avvi materia giuridica e contenziosa, io lo invito ad indicarmi quale sarebbe il contraddittore, che il proprietario del bosco vincolato, od altro che stimasse lesa da provvedimenti

amministrativi la sua proprietà, dovrebbe avere nel giudizio.

Senatore **De Gori, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori, Relatore.** Io debbo una risposta ad un rilievo che ha riprodotto l'onorevole Senatore De Foresta, e che già fu accennato nel primo giorno di questa discussione, in quanto che i miei amici e colleghi non hanno creduto di replicare a quella parte del discorso e a quelle osservazioni dell'onorevole preopinante. Voglio dire quella che nella legge attuale manchi l'esatta e precisa definizione della cosa che si intende di leggificare, manchi l'esatta e precisa definizione di che cosa si intenda per bosco.

La Commissione mantiene l'opportunità di questa ommissione, mantiene la convenienza di questo silenzio.

Se la legge attuale contenesse delle disposizioni generali a tutti i boschi, norme regolamentari dell'uso e del godimento dei boschi stessi, sarebbe pure necessario determinare quali dei terreni quantunque coperti di piante silvestri, o per la persona che li possiede o per l'uso e destinazione a cui sono dedicati, dovessero sfuggire all'azione della legge stessa; ma qui e la persona del proprietario, e l'uso, e la destinazione sono cose affatto estranee alle disposizioni legislative di cui si tratta.

Qui non si tratta di menomare, ma di regolare il godimento della proprietà in certi tali terreni i quali, in caso di diboscamento o di dissodamento, potrebbero produrre danni o calamità ai terreni adiacenti, e circostanti. Qui non si tratta di definizioni le quali regolino il dritto, il godimento di questo genere di proprietà; si tratta solamente di tutelare la società dall'azione scongiata di taluni i quali colla distruzione dei boschi, e col dissodamento del terreno porterebbero un danno ai proprietari circostanti. In conseguenza, ripeto, la persona del proprietario, l'uso, e la destinazione del bosco sfuggono completamente a tutte quante le disposizioni di questa legge, e la definizione in genere della materia che viene leggificata, a senso della Commissione, è una superfetazione non utile e non efficace.

Presidente. La parola è al signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che la differenza fra le questioni che debbono essere portate innanzi ai Tribunali, e le questioni che debbono essere risolte amministrativamente, consiste principalmente in questo, che nelle questioni che si risolvono amministrativamente, la questione è più tecnica che giudiziaria. Vale a dire che quando sono stabiliti i fatti, le conseguenze in certa guisa inevitabili, e necessarie sono sempre le stesse.

Quando si vuol fondare un opificio per una industria, per la quale possa mettersi innanzi la questione di vedere se sia nocivo o no alla pubblica salute, non si va mica innanzi ai Tribunali.

Si consultano gli uomini dell'arte; e quando d'aperti si è stabilito il fatto, che quella industria è innocua o pernicioso, la conseguenza è necessaria: non v'ha bisogno della sentenza di un Tribunale; basta la decisione dell'autorità amministrativa per concedere o negare l'autorizzazione.

Questa è una decisione che nasce intrinsecamente dal fatto; questo si può dire precisamente dei boschi, ossia dei terreni che debbono essere vincolati. Quando si deve giudicare se un terreno debba essere o no vincolato, non si può certamente ricorrere ad un Tribunale; bisogna rivolgersi a' periti che determinino se in quei terreni esistano quelle tali condizioni che possono rendere pernicioso il disboscamento o il dissodamento.

Assicurato il fatto, la conseguenza è inviolabile: sia che abbia a giudicare l'autorità amministrativa, sia che abbia a sentenziare un tribunale, la decisione è sempre la stessa.

Tanto ciò è vero che la stessa legge del contenzioso, la quale chiamava innanzi ai tribunali tutte le questioni che meritavano di esservi chiamate, non obbligava mai a portarvi quelle relative ai boschi: perchè in tutti i paesi dove era una legislazione sui boschi, le questioni che adesso si vorrebbero portare innanzi ai Tribunali sono state sempre decise amministrativamente e decise dall'Amministrazione forestale.

In conseguenza io prego il Senato a voler ritenere l'articolo come è proposto.

Presidente. L'emendamento, o per meglio dire l'aggiunta che il Senatore De Foresta propone al 2° comma dell'art. 7. sarebbe questo:

Il secondo comma di detto articolo è così concepito:

« Contro siffatto decreto, gl'interessati possono ricorrere al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale inteso il Consiglio forestale, e il Consiglio di Stato statuirà definitivamente ». Il Senatore De Foresta vorrebbe aggiungere: « ovvero all'autorità giudiziaria a norma delle regole di competenza stabilite dalla legge del 20 marzo 1865 sul Contenzioso Amministrativo ».

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Non è approvata).

Allora metto ai voti l'articolo proposto dalla Commissione colle fatte sostituzioni di parole.

« Art. 7. Il Prefetto, inteso il Consiglio di Prefettura e ordinali, ove occorrono, complementi d'inchiesta, statuirà con apposito Decreto sull'elenco delle terre sottoposte a vincolo. »

« Contro il decreto gli interessati possono ricorrere al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale inteso il Consiglio forestale e il Consiglio di Stato, statuirà definitivamente. »

« Il termine a produrre il reclamo è fissato a mesi

due dalla data della comunicazione del decreto del Prefetto. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

La parola è al Signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge.

Il primo per un'aggiunta al bilancio dello Stato per l'anno 1868 dell'entrate e delle spese relative alla liquidazione, vendita e conversione dell'Asse ecclesiastico, presunte per l'esercizio 1868.

Il secondo per una concessione di terreno sulla spiaggia del mare dell'isola d'Ischia al s.g. Angiolo Ranieri per stabilirvi una fabbrica di prodotti chimici.

Ambedue questi progetti di legge sono stati già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Ho atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti, il primo, relativo ad aumento di spese sul bilancio, sarà trasmesso all'esame della Commissione permanente di Finanza, ed il secondo agli Uffici.

Si prosegue la discussione Siamo all'articolo 8 così concepito:

« Diventato definitivo il vincolo, il Prefetto disporrà che, a norma di quanto verrà prescritto da apposito regolamento, sieno segnati i confini dei terreni vincolati. »

Senatore **San Severino.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **San Severino.** Io vorrei che si aggiungesse una parola per rendere l'articolo più preciso; mi pare che sarebbe in relazione coi termini di cui è composto l'articolo, aggiungendo la parola *stabilmente* alle parole *sieno segnati i confini ec.*

Presidente. Accetta la Commissione quest'aggiunta?

Senatore **De Górl, Relatore.** Prego l'onorevole San Severino a riflettere che i confini non si possono segnare che stabilmente, perchè altrimenti non sarebbero confini.

Senatore **San Severino.** Diceva segnarli stabilmente per determinarli... del resto non insisto.

Presidente. Non insistendo il Senatore San Severino, se niun altro chiede la parola, metto ai voti l'articolo come l'ho letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 9. Copia del verbale dell'apposizione dei termini sarà dalla prefettura comunicata all'ufficio del Catasto, onde siano conservati in apposito volume. » (Approvato).

« Art. 10. Le proposte di che all'articolo 5 debbono essere compiute in tutto lo Stato nel termine di 3 anni dalla pubblicazione della presente legge. »

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Pregherei la Commissione a sostituire alle

parole le proposte di che all' art. 5 « le parole gli elenchi di che all' art. 5. »

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore De Gori, Relatore. Accetta.

Presidente. Si dirà dunque :

« Gli elenchi di che all' art. 5, debbono essere compiuti in tutto lo Stato nel termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge. »

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.

(Approvato)

« Art. 11. I terreni dei privati colpiti da vincolo dovranno essere amministrati secondo un piano di economia combinato dal proprietario coll' Amministrazione forestale e quindi omologato dal Prefetto in caso di disaccordo fra il proprietario e l' agente deciderà il Prefetto, inteso il Consiglio di Prefettura: e sul ricorso contro questa decisione pronunzierà definitivamente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, inteso il Consiglio forestale.

« Quelli dei corpi morali saranno regolati da piani di economia combinati dall' Agente forestale con i legittimi Amministratori del Corpo stesso, ed approvati come sopra.

« Quelli dello Stato saranno amministrati dal Demanio con la guida di appositi piani di economia egualmente approvati in seguito al parere del Consiglio forestale. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Pregherei la Commissione di accettare una piccola modificazione nel primo paragrafo. Qui dice: « Secondo un sistema di economia combinato dal proprietario coll' Amministrazione forestale. » Se la Commissione crede, potrebbe dirsi *concertato fra il proprietario e l' Agente forestale.* »

Senatore De Gori, Relatore. La Commissione accetta.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Pregherei pure di aggiungere alla parola *agente* anche quella di *forestale.*

« In caso di disaccordo fra il proprietario e l' agente forestale », egualmente si dovrebbe aggiustare la frase *combinati dall' agente forestale con i legittimi ecc.*, dire invece: *concertati fra l' agente forestale ed i legittimi amministratori.*

L'ultimo paragrafo di questo art. 11 fu soggetto di una grave questione, quella dell' Amministrazione dei boschi. Io pregherei la Commissione di non risolvere nella legge una questione, la quale potrebbe essere risolta dall' Amministrazione. In questo terzo paragrafo si dice: « Quelli dello Stato saranno amministrati dal Demanio con la guida di appositi sistemi di economia egualmente approvati in seguito al parere del Consiglio forestale. » Vuol dire che si stabilirebbe in principio che l' Amministrazione dei boschi debba appartenere esclusivamente al Demanio.

Io non vorrei che questa questione si risolvesse per principio: il governo de' boschi è un affare tutto amministrativo: bisognerebbe lasciare al Ministro delle Finanze e al Ministro di Agricoltura Industria e Commercio di trovare il modo come debbano essere amministrati i boschi.

Quindi io proporrei la sostituzione del seguente paragrafo al precedente:

« Quelli dello Stato saranno amministrati, secondo i piani di economia debitamente approvati dai Ministeri di Finanza e di Agricoltura, Industria e Commercio, ciascuno per la parte che lo riguarda. »

Sarebbe dunque una questione lasciata esclusivamente all' Amministrazione.

Senatore De Gori, Relatore. Non è nuova alla Commissione la variante che l'onorevole Ministro intenderebbe d'introdurre in questa parte della legge; essa è stata subito di ponderata discussione tra la Commissione ed il Ministro. Come non trovò modo di arrendersi agli argomenti che deduceva il Ministro quando ebbe luogo la conferenza fra noi e lui, così la Commissione mantiene il suo diniego alla proposta correzione. La ragione ne è semplicissima.

Chi è l'amministratore del patrimonio dello Stato? Chi rappresenta l' ente morale della nazione complessa agli effetti dell' amministrazione dei propri averi? È il Ministro delle Finanze. È lui che personifica lo Stato agli effetti di amministrare tutti quanti i beni che costituiscono la fortuna nazionale. Quale è il braccio del quale il Ministro delle Finanze si serve e per il quale esercita questo sommo tra i suoi attributi? Il Demanio. In conseguenza il Demanio personifica la proprietà. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, circondato degli uomini tecnici che compongono il Consiglio forestale, come di qualunque altro Consiglio tecnico del quale possa circondarsi, non può assumere altro ufficio che quello di consultore, che quello di assistente per l'esercizio della proprietà con il corredo di tutti quei lumi, di tutte quelle cognizioni speciali che sono proprie di un Corpo tecnico.

In conseguenza la Commissione ritiene che non possa lasciarsi, né indeterminata, né mista l' azione e la personificazione della proprietà. Nella legge deve comparire bene spiccato chi è il proprietario e chi è il consultente.

Per queste ragioni si ritiene che il proprietario debba essere rappresentato dal Demanio, e che l' ufficio dell' uomo tecnico che assiste e consiglia il proprietario deve essere rappresentato da quel ministero che, appunto perchè tecnico, somministra alla personificazione del proprietario i lumi necessari per amministrare rettamente ed utilmente.

Per queste ragioni la Commissione mantiene il suo diniego.

Senatore Devincenzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Devincenzi. Lo scopo che noi dobbiamo

proporci nell'amministrazione pubblica non è di definire e determinare una quistione di principii, ma sibbene di vedere come meglio la cosa pubblica possa essere amministrata.

Mi dispiace per altro di non convenire nemmeno pei principii col mio onorevole amico Senatore De Gori.

Non è il Ministro delle Finanze, non è il Demanio, ma è lo Stato in generale che rappresenta la proprietà dello Stato. E lo Stato, e la sua proprietà in generale, non è rappresentato nè dal Ministro delle Finanze, nè dal Demanio, ma da un ente collettivo che diciamo Ministero o Gabinetto.

Quindi nemmeno volendo stare nella quistione di principii, si potrebbe dire che è il Ministro delle Finanze, che è il Demanio che rappresentano la proprietà dello Stato; la proprietà dello Stato viene rappresentato dal Gabinetto, dal Ministero.

Dall'altra parte non mi pare che sia questa una quistione su cui converrebbe correre troppo precipitosamente, quando vediamo degli esempi presso altre nazioni che certamente ci debbono lasciar da pensare e pensar seriamente.

Noi vediamo, per esempio, nell'amministrazione Prussiana che molte proprietà dello Stato sono amministrate dai Ministeri di Agricoltura e da quello delle Industrie, il cui insieme è rappresentato da noi dal solo Ministero di Agricoltura e Commercio. Tali sono le miniere, le saline e va discorrendo. E l'Amministrazione delle foreste si tiene in un modo promiscuo da più Ministeri.

Nei tempi antichi si amministravano le foreste solo dal Ministro delle Finanze, prima che si riordinassero gli altri due Ministeri testè ricordati. In seguito molte e speciali amministrazioni furono tolte al Ministero delle Finanze e al Demanio e furono date a quei due Ministeri, ai Ministeri così detti tecnici o speciali.

Che ne avvenne?

In questi ultimi 12 o 15 anni nel Governo Prussiano ciò che sia amministrazione di miniere, ciò che sia amministrazione forestale per modo ha aumentato l'entrata, che se non erro, la sola amministrazione forestale attualmente già rende allo Stato circa 32 o 33 milioni di franchi.

L'amministrazione delle miniere, attualmente già supera l'entrata di 60 milioni.

Da che dunque ciò è derivato?

È derivato appunto dalla specializzazione che si è data all'amministrazione.

Se voi avete un corpo d'ingegneri, in un Ministero, un Consiglio forestale, un'Amministrazione forestale, ma chi credete che amministrerà meglio, quel Ministero presso cui saranno questi aiuti, o quel Ministero che d'altro non deve curarsi se non di esigere e di pagare?

Io non veggio come possa sostenersi, che il Ministero delle Finanze sia amministratore molto più adatto per le foreste che non sia quel Ministero il quale ha

un'Amministrazione forestale sotto di sé che necessariamente deve dar cura, attenzione e studio a questa natura di cose.

Per queste considerazioni io crederei che sarebbe prudente, dappoichè il nostro scopo non è il determinare quale dei due ministeri debba amministrare, ma lo scopo a cui dobbiamo tendere è che si amministrino utilmente, che la proprietà dello Stato rapporti quanto più possa rapportare, di lasciare la questione indeterminata; vedranno i ministri fra di loro in Consiglio come si possa disporre quest'Amministrazione: il Ministro delle Finanze prenda quella parte che gli spetta, e che si rapporta alle entrate, e il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio vi porti tutti i suoi lumi e faccia sì che mentre provvede alla conservazione del territorio nazionale colla conservazione dei boschi, lo Stato ne possa avere la maggiore utilità, Quello che è certo è che a noi ci stanno dinanzi due sistemi, l'Italiano e il Prussiano. Nel sistema Italiano le miniere non rendono nulla, le foreste quasi che nulla, mentre nel sistema Prussiano rendono immensamente, e costituiscono un'entrata per lo Stato di oltre 80 milioni; ed in Prussia le miniere non dipendono per verun modo dal Demanio, ma sono affidate alla cura di ministri che specialmente si occupano di questa materia e le foreste non sono esclusivamente amministrate dal Demanio.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Se si trattasse qui di istituire amministrazioni dello Stato, io intenderei che dovesse aver luogo la discussione per vedere se si trovasse conveniente di stabilire presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio delle amministrazioni che amministrino veramente i beni dello Stato: questo dovrà fare soggetto di un'apposita legge. Quando ci sarà presentata questa legge, discuteremo la materia, ma ora lasciamo le cose come stanno, e teniamoci all'articolo proposto dalla Commissione.

Questo non pregiudica punto la questione di massima che si farà quando si tratterà di introdurre presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una amministrazione speciale e pei boschi e per le miniere ove occorra; ma per ora lasciamo le cose come stanno. Io credo che possiamo votare l'articolo tal quale vien proposto dalla Commissione, il quale, ripeto, non pregiudica punto nè poco la questione avvenire. Se anche si adottasse la proposta fatta ora dall'onorevole signor Ministro, ne verrebbe forse la conseguenza, che si potrebbe poi istituire un'Amministrazione nuova nello Stato per semplice decreto. Se questa è la conclusione alla quale si vuol venire, io mi oppongo, perchè si costituirebbe un precedente per venire poi indirettamente a fare una legge organica senza il concorso del Parlamento. Per questi motivi, io credo che si debba tener ferma la proposta fatta dalla Commissione, la quale non pregiudica per nulla quell'ordinamento che

si deve fare per legge sempre quando si riconosca opportuno tra il Consiglio dei Ministri ed il Parlamento. Pregherei perciò l'onorevole signor Ministro a mantenere la redazione dell'articolo come viene proposta dalla Commissione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi perdoni il Senato se io, profano ai boschi ed alle miniere, entro in questa questione; ma mi ci chiama l'osservazione fatta ora dall'onorevole Senatore Farina. E, per verità, io non credo che, rimanendo l'articolo nel modo come dalla Commissione è stato proposto, non si pregiudichi punto la questione; io stimo invece che la questione non solo la si pregiudica, ma la si scioglie. Infatti qual è la questione? È semplicissima. Attualmente i boschi sono amministrati dal Demanio, almeno nella maggior parte d'Italia, perchè nel Veneto non è così; il Ministro d'Agricoltura e Commercio crede che codesta Amministrazione, procedendo come attualmente procede, non giovi ad ottenere quei vantaggi che s'intende raggiungere con questa legge: crede che l'Amministrazione demaniale non sia al caso d'amministrare i boschi come dovrebbero essere amministrati; quindi aveva proposto nel suo articolo che quest'Amministrazione passasse *sic et simpliciter* al Ministero di Agricoltura e Commercio.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La Commissione ha creduto di respingere la proposta del Ministero e lasciare la cosa come attualmente è, continuando l'amministrazione a rimanere al Demanio. Ora viene il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e domanda al Senato una transazione; non sia, egli dice, assolutamente il Demanio amministratore dei boschi, non lo sia neppure il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, ma lo siano entrambi, in guisa che ciascuno per la parte che lo potrà riguardare, abbia la sua ingerenza nell'Amministrazione di questi boschi.

Ora io domando, qual è la difficoltà che potrebbe incontrare il Senato ad ammettere questa specie di transazione?

Una volta che il Senato entrasse nell'intendimento nel quale io sono venuto nell'udire questa discussione, cioè che il Demanio da solo non potrebbe completamente riuscire, e che d'altra parte potrebbe forse dirsi che al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio si darebbe un'attribuzione più propriamente devoluta al Demanio, il Senato, dico, dovrebbe esser lieto di accogliere la proposta ministeriale.

Imperocchè, quando noi diciamo che il Ministro delle Finanze, d'accordo con quello dell'Agricoltura e Commercio, ciascuno per la parte che lo riguarda, giusta i piani combinati in seguito all'avviso del Consiglio forestale, avranno l'amministrazione di questi boschi, io credo che con questa transazione noi veniamo per-

fettamente a provvedere ai bisogni dello Stato, il quale ha diritto di ritrarre quanto più è possibile da questa amministrazione.

Chiedo scusa al Senato di essermi permesso di sottoporli queste mie brevi osservazioni, perchè mi pareva che fosse il caso di togliere quel dubbio, che si volesse cioè, secondo le osservazioni del Relatore della Commissione, usurparsi dal Ministro d'Agricoltura e Commercio un diritto che non può altrimenti appartenere che al Demanio, ed eliminare d'altra parte la idea manifestata dal Senatore Farina che quest'articolo nel modo come fu proposto dalla Commissione lasci impregiudicata la questione di cui si tratta; mentre a senso mio, ove il Senato l'approvasse, verrebbe, lo ripeto, la questione non solo ad esser pregiudicata, ma ad esser risolta nel senso opposto al voto manifestato dal Ministro.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Intendo bene che il Ministero avesse proposto una legge che derogava ad una legge anteriore, ma non intendo che il lasciare, come proporrebbe ora il Ministero, se ho bene inteso, la decisione insoluta, non espressamente dichiarata, si venga a derogare ad una legge precedente.

Vi è una legge in forza della quale nella massima parte del Regno i beni dello Stato sono amministrati dal Demanio; ma se si viene con una nuova disposizione di legge a dire che sono amministrati da un altro Ministero, la cosa cambia d'aspetto.

Intendo benissimo che allora la questione sia definitiva; ma è questo ch'io non vorrei; per conseguenza, io dico, quando si vuole cambiare una legge esistente la quale attribuisce al Demanio l'amministrazione dei beni dello Stato, ci vuole una legge apposita e precisa.

Intendo conseguentemente che in questo senso avesse fatto la proposta il Ministro dapprima, ma non intendo la transazione che si vorrebbe ora proporre, la quale finirebbe a non risolvere niente, e lascierebbe le cose nello stato di prima.

Questo è il mio avviso; se mi sono ingannato, giudichi il Senato.

Senatore De Gori, Relatore. Io sorvolerò sopra una massima che a dir vero mi parve un poco speciosa dell'ottimo mio amico l'onorevole Devincenzi, che cioè lo Stato personifica lo Stato, e che non sia personificato da qualche funzionario speciale, il quale lo rappresenti all'effetto delle proprietà. Domando all'onorevole mio amico se quando lo Stato è chiamato in causa è citato o no il Ministro delle Finanze? Ma poichè qui, come egli giustamente diceva, non facciamo questione di principii, ma facciamo una legge, passo immediatamente alla parte veramente importantissima e pratica del suo discorso quale si è quella di trovare il modo per cui l'amministrazione delle foreste possa essere fatta il meglio possibile, e risulti il più possibile proficua e vantaggiosa allo Stato. In quanto a me, mi trovo

perfettamente d'accordo coll'onorevole mio Collega ed amico cioè che all'effetto che l'amministrazione forestale possa essere a favore dello Stato produttiva non quanto, ma almeno analogamente a quelle di altri Stati, occorre ed è opportuno che sia assistita continuamente dai lumi e dai consigli di persone tecnico. Ora, su questo io sono perfettamente tranquillo e spero che pure lo sarà il mio amico Senatore Devincenzi. Quando tratterassi del regime dei boschi nazionali, vedrà che il Demanio rappresenta la proprietà perchè tale è la costituzione della nostra amministrazione; ma vedrà altresì che il Demanio rappresentante della proprietà, non può fare causa nell'amministrazione delle foreste, se continuamente non è consigliato e guidato dall'amministrazione forestale. Per conseguenza, questo concorso dell'ente tecnico in materia forestale non viene a mancare mai: e quella migliore condotta economica che l'onorevole Devincenzi desidera, è perfettamente raggiunta nelle disposizioni della legge. Del resto, non potevamo incidentalmente e per una legge speciale quale è quella delle foreste, sconvolgere l'assetto e le attribuzioni dei grandi funzionari dello Stato, tali quali sono costituite dalla nostra organizzazione amministrativa, organizzazione che prego l'onorevole Devincenzi a rammentare che ha avuto pochi giorni or sono in questa Camera una conferma nella legge di Contabilità, la quale ha precisamente personificato nel Ministro delle Finanze l'attributo di rappresentante dello Stato a tutti gli effetti indistintamente.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo che la differenza delle opinioni qui dipende da che si fa una discussione generica, e credo che forse si sarebbe d'accordo se si scendesse un poco ad esaminare quale parte dell'Amministrazione dovesse essere attribuita ad un Ministero, e quale dovesse essere attribuita ad un altro.

—Noi abbiamo molte Amministrazioni, le quali fruttano qualche cosa allo Stato e non sono amministrate dal Demanio. Quando lo Stato possedeva una via ferrata propria, non era certo amministrata dal Demanio, ma dal Ministero dei Lavori Pubblici, con questa differenza che tutto ciò che riguardava le entrate e le spese apparteneva al Demanio, ma l'amministrazione della via ferrata dipendeva affatto dai Lavori Pubblici.

Pigliate l'esempio delle Poste, dei Telegrafi; da chi sono amministrati? Dal Ministero dei Lavori Pubblici; soltanto le entrate e le spese vanno a profitto e carico del Demanio.

Lo stesso va detto dell'amministrazione dei boschi: quando si tratta di cose che riguardano la parte tecnica, debbono appartenere all'Amministrazione forestale che dipende dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio; quando si tratta di entrata e di uscita, questa è cosa che riguarda il Demanio. Ora, se vi è una legge la quale determina questa relazione fra un Ministero ed un altro, allora è inutile e soverchio

che si stabilisca il modo come debbono essere regolate queste relazioni nella legge forestale: se non c'è, non sembra regolare che si pregiudichi la questione incidentalmente con un articolo del Codice forestale.

Io in conseguenza persisto nella modificazione dell'ultimo paragrafo di quest'articolo nel modo che ho avuto l'onore di proporre.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Chiederei alla Commissione uno schiarimento, che credo potrà darmi, intorno all'aggiunta che trovo da farsi a quest'articolo.

Vedo che nell'articolo primitivo del progetto ministeriale si diceva: « quelli dello Stato saranno amministrati dalla amministrazione predetta ». Per quanto io abbia letto tutti i dieci articoli precedenti, non vidi mai che si accennasse ad una Amministrazione qualunque.

Quale sarà adunque questa Amministrazione?... Mi si dice che sia il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio; ma il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non è l'amministrazione predetta! Io pregherei qualcuno a darmi uno schiarimento in proposito.

Senatore De Gori, Relatore. Il maggiore schiarimento che si può dare all'onorevole preopinante è il fatto di avere completamente cambiato l'articolo.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Siccome finora si è parlato dell'articolo senza stabilire prima una divisione di esso, e quindi si è parlato sul 1° comma e sul 3°, io crederci poter dire alcune cose sul secondo.

In questo secondo comma si parla di terreni da vincolarsi ecc., appartenenti a Corpi morali, tra i quali sicuramente sono i Comuni e le Opere pie. Il paragrafo è identico, presso a poco, a quello del progetto ministeriale, ma se ne è escluso però la ultima parte. Dopo le parole « approvati come sopra » con cui finisce il paragrafo della Commissione, si diceva « inteso ben anche il parere della Deputazione provinciale ».

Ora, non ho trovato nella Relazione una ragione per la quale si è tolta questa ingerenza, questa necessità del parere della Deputazione provinciale. Siccome si tratta di stabilire tre qualità di beni da vincolarsi; siccome nel piano dell'Amministrazione si toccano interessi vitali dei Corpi morali dei quali la tutela appartiene espressamente per legge alla Deputazione provinciale, non mi par giusto che queste cose si abbiano a determinare dietro un accordo tra l'agente forestale ed i rappresentanti dei Comuni, che saranno un povero Sindaco e un Segretario che tutti insieme saranno messi in sacco da quattro chiacchiere dell'agente ove non intervenga il parere della Deputazione provinciale.

Mi si può dire che l'approvazione dipende dal Prefetto, che è a capo della Deputazione provinciale. A questo riguardo farò due osservazioni; la prima è che

il Prefetto pronunciarebbe sempre in Consiglio di Prefettura e non conserverebbe menomamente la sua qualità di Presidente della Deputazione provinciale; in secondo luogo pregherei il Senato a considerare che questa presidenza del Prefetto, questa sua partecipazione e tutela è già in via per cessare; e se non abbiamo ancora una disposizione sanzionata dall'altro ramo del Parlamento, abbiamo però una proposta rimandata ad altra sede, ma in principio in certo modo sanzionata: di modo che non si potrebbe fare affidamento su questa qualità di tutore nel Prefetto.

Quindi io pregherei la Commissione a voler rimettere questa parte dell'articolo ministeriale nel secondo comma dell'articolo della Commissione.

Senatore De Gori, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori, *Relatore*. La risposta che l'onorevole Senatore Lauzi ha presupposto che io dessi all'obbiezione che egli moveva a proposito del ripristinamento dell'ingerenza della Deputazione provinciale, in verità non è tale quale egli si è immaginata.

La ragione per la quale la Commissione ha deliberatamente tolta l'ingerenza che nel primitivo testo veniva attribuita alla Deputazione provinciale è semplicissima: quella cioè che le Deputazioni provinciali funzionino a quegli effetti per i quali vengono dalla legge stabilite, e non ad altri.

La Deputazione provinciale è un Corpo il quale ha due ordini di attribuzioni. In quanto si riferisce all'Amministrazione della provincia, ha il potere esecutivo delle deliberazioni del Consiglio provinciale, e in quanto si riferisce ai Corpi morali che la legge sulle Opere pie sottopone alla autorità tutoria delle Deputazioni provinciali, funziona siccome magistratura. Questi sono i due effetti per cui sono create le Deputazioni provinciali.

Ora, in tutto il contesto della legge provinciale e Comunale, io son certo che l'onorevole Senatore Lauzi, di questa materia espertissimo, non troverà una sola attribuzione amministrativa della Deputazione provinciale nella gestione economica dei Comuni. La Deputazione provinciale non ha altra azione sopra i Comuni che quella, come io diceva, tutoria, allorchè si tratta di operazioni che investono o che modificano il patrimonio dei Comuni stessi; ma nell'andamento amministrativo ed economico del quale essenzialmente ed integralmente fa parte il godimento dei proprii beni, la Deputazione provinciale non ha giammai dalla legge ingerenza alcuna. In conseguenza, sul patrimonio comunale, la Deputazione provinciale ha quegli attributi che gli dà la sua propria indole intrinseca a termini di legge.

Quando poi si tratta di boschi appartenenti ai Corpi morali, quali sono le Opere pie che cadono sotto l'influenza diretta della Deputazione provinciale, come magistratura tutoria, essa esercita i suoi attributi in virtù della legge che dà a quel Corpo questa facoltà,

ma il voler conferire alla Deputazione provinciale l'approvazione dei piani di economia, che non sono altro che il modo col quale i Comuni debbono godere del frutto delle loro proprietà, sarebbe attribuire alle Deputazioni provinciali un'ingerenza che non hanno, e che è del tutto estranea all'indole loro; e sarebbe uno spingersi un passo di più in quella via, che purtroppo la Commissione ha traveduto, ma dalla quale ha creduto di rifuggire, cioè di fare delle Deputazioni provinciali degli enti enciclopedici, i quali abbiano un'ingerenza perpetua a tanti effetti, onde poi purtroppo in pratica risulti di averne ancora meno di quella per la quale la legge gli ha creati.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Nello stabilire la quantità dei beni che deve essere vincolata e soggetta a questa servitù, come anche in parte nel modo di amministrare, (perchè questo modo di amministrare riguarda l'alternativa, la durata, la maniera del taglio delle piante, o perchè siano mature o perchè colpite da infermità o anche da morte), è certo che vi saranno tante modificazioni, che possono influire sul valore della proprietà.

Ora, riguardo alle proprietà stabili, ogni alienazione non può avvenire, come ne ha convenuto lo stesso onorevole Senatore De Gori, se non colla sanzione della Deputazione provinciale.

Ora, non è solo alienazione l'assoluta cessione della proprietà, ma lo è anche quella che ne diminuisce i diritti come l'ipotecare o imporre una servitù.

Quindi, per la ragione speciale, che in fatto sono Comuni poveri della montagna quelli che possiedono forse il maggior numero di quelle cime di monti che andranno ad essere assoggettati a queste servitù, e che non possono esser rappresentati in modo così pieno e con tanta cognizione di causa come potrebbero esserlo le Amministrazioni delle grandi città, io trovava ragionevole questo pensiero, che in sostanza non è mio, ma dell'Amministrazione che lo aveva espresso nel suo progetto, e mi sembrava che non vi fossero sufficienti ragioni per averlo tolto.

Del resto, me ne rimetto al Senato, e per le ragioni esposte dal signor Relatore non insisto per farne una speciale proposta.

Presidente. Il Signor Ministro persiste nel suo emendamento cioè nel cambiamento del 3. comma dell'articolo.

Invece del comma proposto dalla Commissione si sostituirebbe il seguente:

« Quelli dello Stato saranno amministrati secondo i piani di economia approvati dai Ministeri di Finanza e di Agricoltura, Industria e Commercio, ciascuno per la parte che lo riguarda. »

Interrogo il Senato se approva quest'emendamento:

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato)

Rileggo l'intero articolo con quelle poche modificazioni di parole che sono state introdotte:

« Art. 11. I terreni dei privati colpiti da vincolo dovranno essere amministrati secondo un piano di economia concertato fra il proprietario e l'agente forestale e quindi omologato dal Prefetto: in caso di disaccordo fra il proprietario e l'agente forestale deciderà il Prefetto, inteso il Consiglio di Prefettura: e sul ricorso contro questa decisione pronunzierà definitivamente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, inteso il Consiglio forestale.

« Quelli dei Corpi morali saranno regolati da' piani di economia concertati fra l'Agente forestale e i legittimi Amministratori del Corpo stesso, ed approvati come sopra.

« Quelli dello Stato saranno amministrati dal Demanio con la guida di appositi piani di economia egualmente approvati in seguito al parere del Consiglio forestale. »

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.
(Approvato)

Ora rimanderemo a lunedì il seguito della discussione.

Una voce. Non ci son più che due articoli per terminare il titolo, si potrebbe continuare.

Presidente. Darò dunque lettura dell'art. 12.

« Ai piani di economia, di cui all'articolo precedente, non si potranno fare modificazioni se non nelle forme colle quali furono stabiliti »

Chi approva quest'articolo, sorga.
(Approvato)

Art. 13. « Ogni dieci anni, sulla richiesta delle parti interessate, potrà essere fatta una revisione a tutti gli effetti del censimento dei boschi e terreni vincolati e si procederà colle stesse formalità osservate per la loro compilazione. »

Senatore **Farina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina.** Io domanderei alla Commissione ed al Ministero se non credesse opportuno coordinare queste disposizioni con quelle dell'art. 4. riguardo alle revisioni e mettere quindi la revisione ogni 20 anni.

Convegno che vincolo necessariamente non vi è, veda però la Commissione se sia il caso di fare questa coordinazione.

Senatore **De Gori, Relatore.** È molto sagace l'osservazione del Senatore Farina. Si tratta però di cose diverse: la data di 20 anni è speciale pel disboscamento. Qui si tratta di apprezzare dopo migliori osservazioni la specie e situazione dei terreni che possono essere vincolati, e correggere quelle omissioni che possono essere avvenute nella prima costituzione dei terreni vincolati. Se però il Senatore Farina insiste nella sua proposta, la Commissione volentieri ci penserà e ne riferirà nella prossima seduta.

Senatore **Farina.** La mia proposta era copiata da

una legge esistente prima nel Regno Italico. Siccome per quella legge i terreni rimboscati erano esenti per 10 anni dal pagamento dell'imposta, e si rivedevano ogni 10 anni i censimenti relativi ai boschi, così mi pareva che per analogia vi dovesse essere conforme disposizione in questa legge.

Fino ad un certo segno è vero che non è necessaria la cosa, ma una certa analogia vi è. Supponiamo un bosco di 19 anni di data, sfugge al censimento, inquantochè facendolo ogni 10 anni non può essere compreso nel prossimo censimento perchè avrebbe ancora un anno di godimento, quindi di fatto invece di andare esente per soli 20 anni dal censimento, finisce per andare esente per 29 anni. Del resto, io non insisto.

Senatore **De Gori, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori, Relatore.** Ripeto, che senza prendere nessun impegno, la Commissione promette di riflettere su quanto ha esposto l'onorevole preopinante.

Senatore **Ginori-Lisci.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ginori-Lisci.** Ho domandato appunto la parola per proporre una variazione, che credo soddisferebbe all'onorevole Senatore Farina; ed era per togliere la parola *censimento* e sostituirvi quella di *elenco*.

A me sembrerebbe che questo articolo si dovesse riferire a quello che riguarda gli elenchi, e non al censimento. Il censimento è regolato in altro articolo, e appunto nel 4, dove si dice che i boschi sono esenti dall'imposta per 20 anni. Dunque è evidente che dopo 20 anni devono essere sottoposti al censimento. Parmi che in questa guisa si rimedierebbe a tutto.

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore **De Gori, Relatore.** Accetta.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io pregherei la Commissione di aggiungere a quest'articolo una disposizione per la quale nei primi 10 anni sia permesso di rivedere le omissioni di quei terreni che meriterebbero di essere vincolati e non sono stati vincolati; perchè se lo scopo unico della legge sta principalmente nell'evitare i danni che possono dipendere dalla coltivazione de' terreni che dovrebbero essere tenuti a bosco, è regolare che sieno sottoposti a vincolo, anco nel corso dei 10 anni, quei terreni che per una ragione qualunque non vi sieno stati compresi, non essendo giusto che i proprietari di terre sottoposte o adiacenti abbiano a soffrir danni per errore od omissione altrui.

Se la Commissione accetta, si potrebbe aggiungere questa disposizione.

Senatore **De Gori, Relatore.** Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Gori**, *Relatore*. La Commissione ha già su questo proposito un criterio molto nettamente formato, e che disgraziatamente non le permette di accettare, almeno sul momento, la variante dell'onorevole Ministro. Per altro, per atto di deferenza che gli piace fare al Ministro, promette di prenderla in considerazione e di riferirne, quantunque, lo dico francamente, l'animo nostro sia già preoccupato in senso contrario alla proposta ministeriale.

Presidente. Resta perciò sospesa la votazione di questo articolo.

I Signori Senatori sono invitati per lunedì al tocco per costituirsi negli Uffici; e sarà in pari tempo loro sottoposto l'esame dei progetti di legge che saranno in pronto: alle 2 in seduta pubblica pel seguito di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 e 40).